



PROVINCIA DI COSENZA

Ambiente

Determinazione Dirigenziale

N° 2024000860 del 23/04/2024

Adozione

Il Dirigente: **Giovanni Amelio**

Istruttoria

Ufficio: **Tutela delle acque
dall'inquinamento**

Responsabile del Servizio: **Paolo Caruso**
RUP/Istruttore: **Aurelio Pietro Morrone**

Oggetto

Autorizzazione Definitiva allo scarico nel Torrente Caldanello delle acque reflue urbane trattate mediante impianto di depurazione comunale ubicato in Località Badia, nel Comune di Cerchiara di Calabria (CS) di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2020001051 del 13/07/2020. Provvedimento di Diffida ai sei dell'art. 130, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ai sensi dell'art.124 comma 1 del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss. mm. ii, tutti gli scarichi devono essere autorizzati;
- ai sensi dell'art. 124 comma 7 del succitato Decreto Legislativo spettano alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi;
- gli artt. 14 e ss. della L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii., disciplinano i procedimenti amministrativi riferiti al rilascio delle autorizzazioni provvisorie e definitive, in ordine agli scarichi derivanti da impianti di depurazioni di natura pubblica;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii., su istanza di parte, è stata rilasciata l'Autorizzazione Definitiva allo scarico, nel corpo recettore denominato Torrente Caldanello, delle acque reflue urbane, provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in Località Badia del Comune di Cerchiara di Calabria (CS), giusta Determina Dirigenziale n. 2020001051 del 13/07/2020 individuando quale titolare del medesimo provvedimento il Sig. Antonio Carlomagno in qualità di Sindaco pro-tempore del medesimo Comune;
- le prescrizioni autorizzatorie contenute nel provvedimento provinciale richiamato al punto precedente, prevedevano, tra l'altro:
 - a. al punto 1, una validità del provvedimento pari a 4 anni e che la relativa istanza di rinnovo fosse trasmessa e presentata "*...secondo le modalità previste dall'art. 124 c. 8 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii...*";
 - b. al punto 2, l'esecuzione di "*...4 (quattro) campionamenti annui... al fine di accertare il rispetto dei limiti indicati dalla tabelle 1 e 3 dell All. 5 parte III del D. Lgs n. 152/06...*";
 - c. al successivo punto 3, che dei 4 campionamenti richiamati al periodo precedente, "*...1 (uno) ...fosse eseguito da ARPACAL ...*";

Considerato che:

- in accordo a quanto espressamente richiamato al sopramenzionato punto 1 delle prescrizioni autorizzative contenute nel provvedimento provinciale n. 2020001051 del 13/07/2020, il Comune di Cerchiara di Calabria, con propria comunicazione trasmessa mezzo PEC in data 05/08/2022, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 124, comma 8 del T.U.A., richiede il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sopra richiamata;
- che il procedimento richiamato al punto precedente è, ad oggi, tutt'ora in corso e pertanto, ai sensi della medesima disposizione legislazione richiamata al punto precedente, il provvedimento provinciale n. 2020001051 del 13/07/2020, deve intendersi vigente e in corso di validità;
- in data 11/04/2024, con la nota n. 37245/2023 del 20/11/2023, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 240019518 in data 11/04/2024, il Dipartimento Provinciale di Cosenza dell'ARPACAL ha trasmesso il verbale di infrazione amministrativa elevato al Comune di Cerchiara di Calabria (CS), unitamente alle risultanze delle analisi microbiologiche, ecotossicologiche e chimiche, effettuate presso l'impianto di depurazione comunale sito in località Badia del medesimo comune in data 18/10/2023, allegando contestualmente copia delle certificazioni analitiche di cui ai rapporti di prova n. 23CS4434Ca/01 n. 23CS4434B/01, dalle quali è stato possibile evincere "*...il superamento del valore Microbiologico Escherichia Coli rispetto ai limiti previsti dalla Tab . 3 All. 5 Parte III del D. Lgs N. 152/06 ss.mm.ii.*";

Considerato altresì che:

- il superamento dei limiti dei valori imposti dalla Tab . 3 All. 5 Parte III del D. Lgs N. 152/06

ss.mm. ed ii. costituisce violazione alle prescrizioni autorizzatorie contenute nel provvedimento provinciale di cui alla Determinazione Dirigenziale indicata in oggetto;

- la Determinazione Dirigenziale richiamata in premessa, prevedeva tra l'altro, l'adozione di "...ogni provvedimento amministrativo per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento o in violazione delle vigenti disposizioni di legge..." ;

Richiamate:

le disposizioni previste dall'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.;

Per quanto sopra:

esaminata la documentazione agli atti, sussistono i presupposti per adottare il provvedimento di diffida ai sensi dell'art. 130 comma 1 lettera a) del D.Lgs n°152/06 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso;

Vista, la documentazione allegata agli atti;

Vista la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la L. R. del 3 ottobre 1997, n. 10 e ss. mm. ed ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152/06 e ss. mm. ii.;

Vista la legge 241/90 e ss.mm.ii.

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14.05.98;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il Regolamento di Contabilità.

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni della Provincia di Cosenza;
- ritenuto pertanto e da quanto precede di provvedere in merito.

DETERMINA

1. per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte, ai sensi dell'art. 130 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ed ii., di **diffidare** il Comune di Cerchiara di Calabria (CS), nella persona del Sig. Antonio Carlomagno, nato a Cerchiara di Calabria l'08/06/1963, in qualità di Sindaco del medesimo Comune, allo scarico nel Torrente Caldanello, delle acque reflue urbane, provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in Località Badia, senza rispettare le prescrizioni autorizzatorie espressamente previste nel provvedimento provinciale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2020001051 del 13/07/2020
2. di assegnare contestualmente, al Sindaco del Comune di Cerchiara di Calabria (CS), il termine di 90 (novanta) giorni, a decorrere dalla data di ricevimento del presente provvedimento, per inoltrare a questo Settore copia di nuove risultanze analitiche riferite a campionamento eseguito da ARPACal, attestanti il rispetto dei limiti previsti dalle Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., così come espressamente prescritto dalla Determinazione Dirigenziale n. 2020001051 del 13/07/2020. I termini di cui al capo precedente potranno essere prorogati solo a seguito di richiesta espressa e motivata da parte del titolare dello scarico effettuata comunque prima della scadenza del presente provvedimento. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni richiamate nel presente atto, fino all'adozione del provvedimento di proroga, solo se la relativa

domanda è stata tempestivamente presentata.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, saranno adottati i successivi provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

SI DA ATTO

- Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo Regione Calabria o con ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o entro 120 giorni dalla sua notifica.
- che il procedimento amministrativo relativo all'istanza di rinnovo richiamata nelle premesse, potrà trovare completa definizione solo qualora non risultino più verificate le circostanze richiamate all'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.

L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente con sede in Piazza XV Marzo - Cosenza;

La presente Autorizzazione verrà inserita nel Registro delle Determinazioni del Settore Ambiente della Provincia di Cosenza e, contestualmente verrà pubblicata nell'albo pretorio online del sito istituzionale della Provincia di Cosenza;

la presente Determinazione verrà inviata in originale al Sindaco pro-tempore del Comune di Cerchiara di Calabria (CS)e, contestualmente, ne sarà trasmessa copia a:

- ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza;
- ASP di Cosenza U. O. Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza;
- REGIONE CALABRIA Dipartimento Ambiente e Territorio.

Cosenza, 23/04/2024

**Il Dirigente
Ing. Giovanni Amelio**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.